

Costituzione nuova Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi

"Legacoop Produzione e Servizi"

STATUTO

(approvato dalle Direzioni nazionali di ANCPL e Legacoop Servizi del 25 ottobre 2017 e dalle Assemblee dei Delegati di ANCPL e Legacoop Servizi del 30 novembre 2017)

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO

ART. 1 – NATURA, VALORI E SCOPI

- 1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seg. del Codice Civile ed in applicazione dello Statuto di Lega Nazionale Cooperative e Mutue (di seguito indicata come Legacoop), l'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi- in sigla Legacoop Produzione e Servizi -con sede in Roma. Essa può stabilire delegazioni ed uffici in Italia o all'estero nel caso in cui particolari condizioni ne richiedano l'istituzione.
- 2. Alla Legacoop Produzione e Servizi aderiscono le Cooperative di lavoratori, imprenditori e professionisti già aderenti a Legacoop, ai sensi del CAPO II dello Statuto della stessa, che svolgono la loro attività nei settori delle costruzioni, industriale, della progettazione, ingegneria e consulenza, dei beni culturali, dei servizi erogati a comunità ed imprese ed in altri settori affini, nonché i loro Consorzi ed altri enti a partecipazione Cooperativa.
- 3. Legacoop Produzione e Servizi ha completa autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa e non ha scopo di lucro.
- 4. Legacoop Produzione e Servizi promuove, rappresenta, assiste e tutela gli enti associati allo scopo di favorirne la crescita, nell'ambito del più complessivo obiettivo di promozione, sviluppo, potenziamento e difesa della cooperazione e delle qualità specifiche riconosciutele dalla Costituzione della Repubblica, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose dei suoi membri.
- 5. In particolare, Legacoop Produzione e Servizi promuove la cooperazione tra lavoratori, imprenditori e professionisti che apportano in cooperativa la loro stessa prestazione lavorativa e le società ed enti anche non cooperativi tra lavoratori, che favoriscono lo sviluppo della democrazia economica e l'azionariato dei lavoratori nelle imprese nelle quali lavorano.
- 6. Essa si riconosce nei principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI) e nella "Carta dei valori" e nel Codice Etico di Legacoop.
- 7. Legacoop Produzione e Servizi ha la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione della politica cooperativa dei settori di cui al precedente comma 2, nel contesto della politica generale di solidarietà e di sistema fra tutte le imprese aderenti a Legacoop e fornisce a Legacoop l'assistenza necessaria per garantire un'attenta verifica dell'attuazione del loro scopo mutualistico.
- 8. Legacoop Produzione e Servizi intende contribuire allo sviluppo della democrazia rappresentativa e al rapporto tra istituzioni e imprese associate, anche attraverso un maggiore coinvolgimento di quest'ultime nei propri processi decisionali e conduce la sua azione di rappresentanza ispirandosi ai principi della sostenibilità sociale ed ambientale.
- 9. Essa sostiene la cultura cooperativa e l'attività di formazione e contribuisce ad una corretta comunicazione dei valori e dei risultati raggiunti dagli aderenti.

ART. 2 – COMPITI

- 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, Legacoop Produzione e Servizi, direttamente o partecipando ad enti a ciò finalizzati, provvede:
 - a) all'elaborazione di linee di politica economica attinenti alle attività svolte da parte degli enti associati e alla promozione di azioni tese ad affermare una logica di mercato aperto, concorrenziale e regolato;
 - b) a fornire agli associati ampia e qualificata assistenza, avvalendosi anche delle altre strutture aderenti a Legacoop o da essa partecipate e/o di altre organizzazioni;
 - c) a stipulare, in rappresentanza degli associati, patti, contratti e accordi di lavoro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e ad assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
 - d) a prendere tutte le iniziative e svolgere quelle attività che possono essere utili al fine di contribuire allo sviluppo di tutto il movimento cooperativo e che contribuiscano ad attuare l'effettiva partecipazione democratica dei soci alla gestione delle cooperative e alla vita del movimento cooperativo;
 - e) a promuovere azioni, d'intesa con Legacoop e nelle forme e con i mezzi più opportuni, volte ad ottenere i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari a soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo delle cooperative operanti nel settore della produzione e servizi;
 - f) a promuovere la cooperazione tra le imprese cooperative associate, conformemente ai Principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale promuovendo e stabilendo rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni italiane ed estere, cooperativistiche, sindacali, di settore, professionali, tecniche ed economiche per il raggiungimento di fini comuni;
 - g) a rappresentare gli associati in qualsiasi istanza in cui sia richiesta la partecipazione di rappresentanti di categoria;
 - h) a diffondere in tutte le cooperative aderenti l'adozione di pratiche di rendicontazione della responsabilità sociale e ambientale, finalizzate all'elaborazione e alla rappresentazione della utilità sociale della cooperazione;
 - i) a promuovere in favore degli associati, direttamente o indirettamente, servizi di formazione finalizzati al progresso della cultura di impresa e del buon governo cooperativo;
 - j) a promuovere, in sintonia con la Costituzione italiana, azioni attive in grado di combattere gli ostacoli alla parità di opportunità anche di genere;
 - k) ad eseguire studi, ricerche, analisi ed elaborazioni finalizzate ad approfondire la conoscenza della cooperazione sotto il profilo sociale, economico e giuridico. Per questo scopo Legacoop Produzione e Servizi raccoglie dati e informazioni dagli enti associati, organizza archivi e banche dati e può assegnare incarichi specifici a consulenti esterni ed esperti.

ART. 3 – ASSETTO ISTITUZIONALE

- 1. In coerenza con quanto stabilito dallo statuto di Legacoop, Legacoop Produzione e Servizi svolge le proprie funzioni di rappresentanza sul territorio nazionale attraverso una delle seguenti forme:
 - a. attraverso proprie articolazioni regionali, strutturate in comitati regionali, le cui modalità decisionali e le relative funzioni di rappresentanza saranno disciplinate da apposito regolamento;
 - b. attraverso associazioni autonome regionali o interregionali, il cui statuto non potrà comunque essere in contrasto con quello di Legacoop Produzione e Servizi;
 - c. attraverso articolazioni settoriali di Legacoop regionale.
- 2. La forma organizzativa territoriale di rappresentanza settoriale è definita di comune accordo tra le Legacoop regionali interessate e Legacoop Produzione e Servizi.
- 3. In caso di scelta della forma organizzativa di cui al precedente comma 1 , lettera c), l'accordo dovrà garantire l'autonomia decisionale ed operativa dell'articolazione settoriale nella definizione delle proprie linee di lavoro, la previsione di criteri che consentano alle cooperative di produzione e servizi di partecipare alle scelte dei propri rappresentanti, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per il proprio funzionamento, in proporzione alla contribuzione versata dalle cooperative e nel rispetto dei criteri di riparto deliberati dagli organi competenti.
- 4. Le funzioni e i compiti delle organizzazioni territoriali sono coerenti e funzionali a quelli di Legacoop Produzione e Servizi.
- 5. Nell'assolvimento dei propri compiti esse esprimono indirizzi e orientamenti per le attività economiche svolte, in piena autonomia, dagli enti associati.
- 6. I Comitati settoriali regionali di Legacoop Produzione e Servizi che non abbiano autonomia giuridica e patrimoniale possono adottare propri regolamenti di funzionamento, in attuazione delle norme del presente Statuto.
- 7. Le strutture territoriali di cui al punto 1, lettera a) e b) promuovono progetti di settore in coordinamento organizzativo con le Legacoop territoriali.

ART. 4 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE

- 1. Legacoop Produzione e Servizi e le sue organizzazioni territoriali non possono svolgere attività economica.
- 2. La capacità di Legacoop Produzione e Servizi deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate dal presente statuto o dallo statuto di Legacoop, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

TITOLO II

AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 – ADESIONE A LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

- 1. Fanno parte di diritto di Legacoop Produzione e Servizi le cooperative, i loro consorzi e gli altri enti dei servizi aderenti a Legacoop, operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2.
- 2. Sulla base dello Statuto di Legacoop, aderiscono a Legacoop Produzione e Servizi anche le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati. Le strutture di rappresentanza territoriale di Legacoop Produzione e Servizi sono delegate ad esprimere la proposta di adesione inoltrata a Legacoop da parte di nuovi enti, a norma del proprio Regolamento di adesione. Non possono aderire a Legacoop Produzione e Servizi enti non aderenti a Legacoop.

ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1. L'appartenenza a Legacoop Produzione e Servizi comporta per ogni ente associato i seguenti obblighi e divieti:
 - a) osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie e delle delibere adottate dagli organi di Legacoop Produzione e Servizi;
 - b) pagamento dei contributi associativi nella misura fissata dai regolamenti di Legacoop;
 - c) divieto di aderire ad enti o associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle di Legacoop Produzione e Servizi;
 - d) invio, su richiesta di Legacoop Produzione e Servizi, dei bilanci preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di giudizio, di informazione e documentazione sulle attività dell'ente associato, esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 2, lettera e) del presente Statuto;
 - e) osservanza dei CCNL, degli accordi e delle convenzioni in materia di lavoro stipulati da Legacoop Produzione e Servizi o da Legacoop;
 - f) il rispetto dei principi generali della cooperazione e degli indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico di Legacoop.

ART. 7 - CESSAZIONE

- 1. Si cessa automaticamente di fare parte di Legacoop Produzione e Servizi a seguito di recesso da Legacoop ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile o per esclusione deliberata in conformità allo statuto e ai Regolamenti di Legacoop.
- 2. L'esclusione è prevista per l'ente associato che violi gravemente gli obblighi indicati all'articolo 6 o all'art. 9 dello Statuto di Legacoop ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop Produzione e Servizi. A tal fine la Direzione nazionale, sentito il Comitato dei Garanti, può proporre l'esclusione della cooperativa che dovrà essere deliberata dai competenti organi di Legacoop.

TITOLO III ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - ORGANI DEL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- I 'Assemblea dei delegati;
- la Direzione nazionale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato dei garanti.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo sovrano di Legacoop Produzione e Servizi. Spetta ad essa:
 - a) fissare l'indirizzo ed il programma generale delle attività in favore degli Enti aderenti;
 - b) approvare i documenti proposti dall'Assemblea;
 - c) eleggere la Direzione nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato dei garanti;
 - d) deliberare le modifiche dello Statuto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
 - e) ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza dei presenti, le modifiche statutarie di cui al successivo art. 20.
- 2. L'Assemblea dei delegati resta in carica per la durata del mandato di quattro anni e comunque sino alla convocazione dell'assemblea di mandato successiva e viene nominata secondo i criteri e le modalità stabilite in apposito Regolamento, approvato dalla Direzione nazionale.
- 3. L'Assemblea dei delegati è composta:
 - a) dai delegati designati dalle cooperative, nonché dagli altri enti facenti parte dell'Associazione ed eletti nelle Assemblee delle articolazioni territoriali di Legacoop Produzione e Servizi;
 - b) dai delegati designati dagli Enti a carattere nazionale aderenti a Legacoop Produzione e Servizi.
- 4. La convocazione dell'Assemblea dei delegati spetta alla Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. La convocazione, l'ordine del giorno ed il regolamento devono essere comunicati alle Cooperative almeno 60 giorni prima della data di convocazione.
- 5. L'Assemblea dei delegati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 21, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati; in

- seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
- 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le modalità di votazione sono fissate preventivamente dalla Assemblea dei delegati medesima.
- 7. E' compito dell'Assemblea dei delegati verificare lo svolgimento del programma generale deliberato in sede di Assemblea di mandato ed eventualmente aggiornarlo, tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica generale e della situazione economica e sociale degli Enti associati.
- 8. L'Assemblea dei delegati si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.
- 9. All'Assemblea dei Delegati spetta inoltre di:
 - a) ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze eventualmente decise dalla Direzione nazionale;
 - b) sostituire per cooptazione i Delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni devono avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni effettuate ai sensi dell'art 10, comma 4.

ART. 10 - DIREZIONE NAZIONALE

- 1. La Direzione nazionale è eletta ogni quattro anni in corrispondenza dello svolgimento dell'Assemblea di mandato.
- I membri sono eletti dalla Assemblea dei delegati, dopo averne stabilito il numero e devono essere in maggioranza soci di cooperative e rappresentanti di consorzi e strutture di carattere nazionale. Essi sono eletti in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto negli enti aderenti e decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico.
- 3. La composizione della Direzione nazionale deve garantire un'equa rappresentanza dei settori e dei territori.
- 4. La composizione della Direzione nazionale deve garantire la rappresentanza di genere. La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30 % del numero complessivo dei membri. Inoltre la presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10 % dei membri.
- 5. I membri eletti nella Direzione nazionale permangono in carica fino alla successiva Assemblea di mandato dei delegati e sono rieleggibili.
- 6. La Direzione nazionale può sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa ed effettuare inoltre cooptazioni in misura non superiore al 10% del numero dei componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati.
- 7. La Direzione nazionale definirà in apposito regolamento i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

- 8. La Direzione nazionale, sentito il Comitato dei garanti, può dichiarare comunque la decadenza o la sospensione in via cautelare di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione.
- 9. La Direzione nazionale è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza o, obbligatoriamente, qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione nazionale stessa, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.
- 10. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri della Direzione nazionale almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
- 11. Le sedute della Direzione nazionale sono validamente costituite qualunque sia il numero dei componenti presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
- 12. Spetta alla Direzione nazionale il potere di dirigere la Legacoop Produzione e Servizi. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento di Legacoop Produzione e Servizi provvedendo, in particolare, a:
 - a) realizzare il programma di attività di Legacoop Produzione e Servizi definito dall'Assemblea dei Delegati;
 - b) convocare l'Assemblea Generale dei Delegati e stabilirne l'ordine del giorno;
 - c) eleggere il Presidente di Legacoop Produzione e Servizi;
 - d) eleggere il Consiglio di Presidenza, stabilendo il numero dei membri ed il criterio di composizione, nominare tra questi il Vice Presidente e sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze, o altra causa; qualora si decida di avere più Vice Presidenti, tra questi eleggere il Vice Presidente vicario;
 - e) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali, nonché in merito al modello organizzativo e all'organico di Legacoop Produzione e Servizi;
 - f) su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, nominare e revocare il Direttore; la Direzione nazionale può nominare nel ruolo di Direttore il Presidente qualora egli sia un dirigente dell'Associazione;
 - g) approvare i rendiconti preventivi e consuntivi;
 - h) approvare i regolamenti di Legacoop Produzione e Servizi;
 - i) definire le politiche delle relazioni industriali della cooperazione e valutare i contratti e gli accordi di lavoro stipulati;
 - j) coordinare, indirizzare ed armonizzare l'attività e l'organizzazione delle proprie articolazioni territoriali, attraverso la costituzione del Comitato per il Mezzogiorno e di altri eventuali specifici coordinamenti territoriali;
 - k) definire i settori più significativi in cui operano gli Enti aderenti, prevedendo la loro articolazione funzionale e organizzativa sulla base di quanto stabilito al successivo art. 16;
 - I) nominare gruppi di progetto su campi e materie specifiche, definendone i compiti ed il funzionamento.

ART. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di componenti fissato dalla Direzione nazionale e comunque non inferiore a tre.
- 2. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri, a cura del Presidente, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.
- 3. Le sedute del Consiglio di Presidenza sono validamente costituite qualunque sia il numero dei membri presenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 4. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza è ammessa la possibilità per i membri di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.
- 5. Il Consiglio di Presidenza nomina un Segretario incaricato della tenuta dei verbali.
- 6. Il Consiglio di Presidenza provvede a:
 - a) curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle delibere della Direzione nazionale;
 - b) all'eventuale nomina, al proprio interno, di un Comitato Esecutivo, determinandone le competenze;
 - c) alla definizione di specifici progetti di comunicazione di gruppo;
 - d) coordinare l'attività di Legacoop Produzione e Servizi con quella delle Organizzazioni territoriali;
 - e) formulare il Rendiconto Economico da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e all'approvazione della Direzione nazionale e verificare sistematicamente l'andamento economico e finanziario di Legacoop Produzione e Servizi;
 - f) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
 - g) nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione nazionale e su proposta del Direttore, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dei CCNL applicati e di un apposito regolamento;
 - h) nominare i rappresentanti di Legacoop Produzione e Servizi presso gli organismi consultivi statali e in eventuali altri organismi dei quali è chiamata a far parte;
 - i) deliberare in merito alla stipula dei contratti e gli accordi di lavoro di competenza di Legacoop Produzione e Servizi;
 - j) curare i rapporti di Legacoop Produzione e Servizi con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e delle imprese, nonché con gli altri Movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia e all'estero.
- 7. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza può attribuire a propri singoli membri ovvero ad altri dirigenti di Legacoop Produzione e Servizi deleghe specifiche.

ART. 12 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi. Convoca il Consiglio di Presidenza e, sentito quest'ultimo, la Direzione nazionale e ne presiede le riunioni.
- 2. Firma gli atti ufficiali di Legacoop Produzione e Servizi ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Vice Presidente Vicario.
- 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si avvale degli organi associativi e della struttura.
- 4. Il Presidente permane in carica per un massimo di due mandati.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei delegati di mandato ed è
 composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Essi devono essere
 preferibilmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili e, in ogni caso, devono essere in
 possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione di Legacoop Produzione e Servizi e ne riferisce alla Direzione nazionale. Nello svolgimento delle sue funzioni fa riferimento alle norme del codice civile.
- 3. Il Collegio dei Revisori esprime parere mediante apposite relazioni e presenta annualmente alla Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi una relazione d'accompagnamento al rendiconto consuntivo.
- 4. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Direzione nazionale.

ART. 14 - COMITATO DEI GARANTI

- 1. Il Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 7 membri, è nominato dall'Assemblea dei delegati di mandato ed elegge al proprio interno un Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.
- 2. Spetta al Comitato dei Garanti di:
 - a) vigilare sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Produzione e Servizi e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi;
 - b) esprimere parere sulla ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
 - c) dirimere le controversie sottoposte al suo giudizio;
 - d) esprimere i pareri in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari;

- e) esprimere pareri su quesiti posti dalla Direzione nazionale in merito all'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti adottati da Legacoop Produzione e Servizi, in caso di dubbio o controversia;
- f) presentare alla Direzione nazionale, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato stesso.
- 3. L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio regolamento. Per quanto non previsto si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari della Legacoop.

ART. 15 - DIRETTORE

- 1. Il Direttore, nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 12, lettera f), svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, in base a quanto previsto dall'art. 10, punto 12, lett. e) del presente statuto.
- 2. Il Direttore è responsabile del funzionamento di Legacoop Produzione e Servizi e sovraintende al coordinamento della struttura associativa. Propone l'assunzione, la nomina e il licenziamento dei dirigenti, impiegati e quadri. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e, se non componente, della Direzione nazionale senza diritto di voto.

ART. 16 – ARTICOLAZIONE DEI COMPARTI

- 1. I comparti sono formati da tutti gli enti associati esercenti la medesima attività.
- 2. La Direzione nazionale stabilisce quali comparti merceologici istituire, la loro organizzazione e le modalità di funzionamento.
- 3. I comparti elaborano e definiscono, nell'ambito degli indirizzi generali definiti da Legacoop Produzione e Servizi, proposte per l'attività da svolgere nell'ambito di competenza.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

ART. 17 – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO

- 1. La gestione economica di Legacoop Produzione e Servizi non ha scopo di lucro. Le direttive di spesa necessarie per l'attuazione degli scopi e dei programmi di lavoro di Legacoop Produzione e Servizi devono essere formulate assicurando all'Associazione l'equilibrio economico e finanziario.
- 2. Gli eventuali avanzi di gestione devono confluire nel fondo di riserva. Legacoop Produzione e Servizi non può distribuire agli enti associati o a terzi avanzi di gestione, fondi o riserve.

ART. 18 - ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile di Legacoop Produzione e Servizi coincide con l'anno solare.

ART. 19 – RENDICONTO ECONOMICO

- Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto economico che, formulato dal Consiglio di Presidenza, è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto economico deve essere accompagnato dai Conti previsionali dell'esercizio successivo.
- 2. Per l'approvazione del rendiconto economico è richiesta la presentazione di una relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO V

FUSIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

- 1. La Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi o di Legacoop.
- 2. Le modificazioni di cui al punto precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Generale dei delegati.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- Lo scioglimento di Legacoop Produzione e Servizi può essere deliberato dall'Assemblea dei delegati, che provvederà nel contempo alla nomina dei liquidatori, con la necessaria presenza della maggioranza dei delegati anche in seconda convocazione, e con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- 2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, Legacoop Produzione e Servizi ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito I 'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme statutarie di Legacoop.

ART 23 – DEROGA TRANSITORIA AGLI ARTICOLI DA 9 A 14

Le modalità previste agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 per l'elezione degli organi e per la loro composizione, non saranno applicate in sede di primo mandato. In deroga a quanto previsto dai sopra richiamati articoli, in sede di primo mandato, l'Assemblea costitutiva – formata dalle assemblee dei delegati di ANCPL e di LEGACOOP SERVIZI – eleggerà tutti gli organi, secondo le modalità indicate nel progetto di fusione, che rimarranno in carica fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019.